

**REGOLAMENTO GENERALE  
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**  
(ai sensi dell’art. 238 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

e

**PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA  
NEI SETTORI ORDINARI**  
(ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)



Novembre 2011

Revisione n. 3.10

Deliberata dal Consiglio di

Amministrazione in data 21/11/2011

**REGOLAMENTO GENERALE PER L’AFFIDAMENTO DI  
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**  
(ai sensi dell’art. 238 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

e

**PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA NEI SETTORI  
ORDINARI**  
(ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

**TITOLO I**

<b>Art. 1 (pag. 3)</b>	Finalità
<b>Art. 2 (pag. 3)</b>	Definizioni
<b>Art. 3 (pag. 6)</b>	Soglie comunitarie nei settori speciali
<b>Art. 4 (pag. 6)</b>	Avvio delle procedure di aggiudicazione – autorizzazione a contrarre
<b>Art. 5 (pag. 7)</b>	Responsabile Unico del Procedimento
<b>Art. 6 (pag. 9)</b>	Affidamento di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 1.500 euro ed una tantum

**TITOLO II**

**APPALTO DI LAVORI NEL SETTORE SPECIALE**  
(sotto soglia comunitaria)

<b>Art. 7 (pag. 10)</b>	Tipologia di interventi
<b>Art. 8 (pag. 10)</b>	Modalità di affidamento
<b>Art. 9 (pag. 12)</b>	Termini e modalità per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte – Pubblicità

**TITOLO III**

**APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI NEL SETTORE SPECIALE**  
(sotto soglia comunitaria)

<b>Art. 10 (pag. 14)</b>	Tipologia di forniture e servizi
<b>Art. 11 (pag. 16)</b>	Modalità di affidamento
<b>Art. 12 (pag. 17)</b>	Termini e modalità per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte – Pubblicità

**TITOLO IV**

**PROCEDURE DI GARA**

<b>Art. 13 (pag. 19)</b>	Formalizzazione dell’interpello
<b>Art. 14 (pag. 21)</b>	Criteri di aggiudicazione
<b>Art. 15 (pag. 22)</b>	Commissione aggiudicatrice
<b>Art. 16 (pag. 24)</b>	Esame e valutazione delle offerte
<b>Art. 17 (pag. 24)</b>	Stipula del contratto di appalto e pubblicità degli esiti

## **TITOLO V CONTRATTI DIVERSI**

<b>Art. 18 (pag. 26)</b>	Accordi quadro
<b>Art. 19 (pag. 27)</b>	Contratti esclusi

## **TITOLO VI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA NEI SETTORI ORDINARI**

<b>Art. 20 (pag. 29)</b>	Procedure per lavori, servizi e forniture in economia
<b>Art. 21 (pag. 32)</b>	Formalizzazione dell'interpello

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI SPECIALI E DELEGHE**

<b>Art. 22 (pag. 35)</b>	Deleghe per particolari requisiti tecnici
--------------------------	---

## **TITOLO VIII DEI CONTRATTI E DELL'ESECUZIONE IN GENERALE**

<b>Art. 23 (pag. 35)</b>	Contratti ed esecuzione delle prestazioni
--------------------------	---

## TITOLO I

### Art. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di appalto, con specifico riferimento ai criteri di individuazione del contraente, relativamente a lavori, servizi e forniture nel settore speciale di appartenenza (*art. 209 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – “Acqua”*) e di importo al di sotto della soglia comunitaria. Esso garantisce la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, **tempestività** e correttezza; nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Il principio di economicità può essere motivatamente subordinato a criteri ispirati a esigenze derivanti dalla tutela della salute e dell'ambiente, nell'ambito dell'attività speciale svolta.
2. Il regolamento è redatto ai sensi dell'art. 238 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in quanto la Società Acque Nord S.r.l. è impresa pubblica operante nel settore speciale “Acqua” di cui all'art. 209 del D.Lgs. succitato.
3. Le attività proprie riconducibili al settore speciale, e quindi assoggettabili al presente regolamento, con esclusione del Titolo VI, sono:
  - a. la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
  - b. l'alimentazione di tali reti con acqua potabile;
  - c. i progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume d'acqua totale reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
  - d. lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
4. Esso inoltre disciplina, al Titolo VI, l'individuazione del contraente relativamente a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e per prestazioni in economia, relativamente ad attività che non sono riconducibili direttamente al settore speciale di appartenenza, ma che la Società Acque Nord S.r.l. deve comunque sostenere per garantire la propria funzionalità.

### Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.

1. La «Società» è la Società Acque Nord S.r.l.
2. Il «codice» è il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

3. I «contratti» o anche «contratti pubblici» sono i contratti di appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalla Società.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli dell'acqua di cui all'art. 209 del Codice, già richiamati nell'art. 1.
5. Il «settore speciale» dei contratti pubblici, nel quale opera la Società, è quello dell'acqua di cui all'art. 209 del Codice. Le attività in esso riconducibili sono già richiamate nell'art. 1.
6. Gli «appalti» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la Società e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi come definiti dal presente regolamento.
7. Gli «appalti di lavori» sono appalti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla Società sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, adeguamento funzionale, ammodernamento e messa in sicurezza di opere.
9. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
10. Gli «appalti di forniture» sono appalti diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
11. Gli «appalti di servizi» sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'Allegato II del Codice.
12. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra la Società ed uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
13. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 215 del Codice e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
14. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alla soglia di cui all'articolo 215 del Codice che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

15. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II del codice e sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente regolamento, e ogni altro contratto comunque non contemplato dal codice.
16. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
17. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.
18. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.
19. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. La Società Acque Nord S.r.l. è un'impresa pubblica.
20. L'espressione «stazione appaltante» (...) identifica la Società nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, forniture o servizi.
21. Il «profilo di committente» è il sito informatico della Società.
22. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto.
23. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
24. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui la Società consulta gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
25. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
26. I termini «interpello» o «lettera di invito» o «avviso» designano l'atto che avvisa i candidati dell'indizione della gara.
27. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

28. Il «contraente» è il soggetto che partecipa alla gara con l'intento di giungere alla sottoscrizione del contratto.
29. La «procedura di selezione» è il criterio con il quale si svolge la gara per individuare il soggetto aggiudicatario.
30. La «procedura di affidamento» è la gara.

### Art. 3 – SOGLIE COMUNITARIE NEI SETTORI SPECIALI

1. Per appalti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai quali è applicabile il presente regolamento, si intendono:
  - a. i lavori di importo inferiore a **4.845.000,00 Euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)<sup>1</sup>
  - b. i servizi e le forniture di importo inferiore a **387.000,00 Euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)<sup>1</sup>
2. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è sempre da intendersi basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
3. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale.
4. Per i lavori, il valore stimato dell'appalto è il valore dell'opera in progetto o del lavoro da aggiudicare.
5. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara o, nei casi in cui il bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
6. Ogni lavoro, servizio o fornitura non può essere artificiosamente suddiviso in sotto parti col fine di eludere il presente regolamento o le soglie comunitarie.

### Art. 4 – AVVIO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

1. L'avvio delle procedure di affidamento e di selezione del contraente è subordinata all'acquisizione di provvedimento scritto, nella forma della determina a contrarre, la

<sup>1</sup> Gli importi della soglia Comunitaria possono subire variazioni in ambito comunitario CE. L'aggiornamento di tali valori comporta l'automatico adeguamento del presente regolamento

- quale può indicare la procedura di selezione del contraente in ottemperanza ai contenuti dell'art. 8.
2. Per lavori, servizi e forniture previsti nella programmazione annuale degli interventi, che non richiedono l'approvazione di specifici progetti di livello preliminare, definitivo od esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione a contrarre è rilasciata dal Direttore Generale, nell'ambito dei poteri conferitogli per quanto attiene ai contratti sotto soglia Comunitaria, ricadenti nel presente regolamento.
  3. Per lavori, servizi e forniture non previsti nella programmazione annuale degli interventi o che richiedono l'approvazione di specifici progetti di livello preliminare, definitivo od esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione a contrarre è rilasciata dal Consiglio di Amministrazione.
  4. In caso di acquisto di materiali ed acquisizione di servizi con spesa stimata pari ad Euro 200.000,00 massimi o per lavori di manutenzione o riparazione su immobili della Società con spesa stimata pari ad Euro 50.000,00, l'autorizzazione a contrarre è rilasciata dal Direttore Generale, a condizione che esista apposito stanziamento di bilancio, ricadendo nell'ambito dei poteri conferitogli e nel rispetto del presente regolamento.
  5. Il Direttore nomina un Responsabile Unico del Procedimento che si avvarrà dell'Ufficio Acquisti per l'espletamento delle procedure di selezione dell'affidatario. I Responsabili di Settore possono essere nominati Responsabili Unici del Procedimento relativamente a tutti i procedimenti da attivarsi ed attinenti all'attività dello specifico settore assegnato; tale possibilità non è applicabile nei casi di cui al comma 3.
  6. Nel caso di contratti in corso ed in scadenza, il Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto dei tempi procedurali di cui al presente regolamento nonché del tempo stimato per l'esaurimento del contratto, propone l'avvio delle procedure di affidamento di cui al comma 1.

## **Art. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)**

1. Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il R.U.P. svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Egli cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure e segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi. Il R.U.P. si relaziona direttamente con il Direttore Generale e con l'Ufficio Acquisti.
5. Il R.U.P. fornisce alla Società i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza. Qualora necessario, propone l'indizione, della conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
6. Il responsabile del procedimento deve possedere competenza adeguata in relazione ai compiti per cui è nominato e delle funzioni ed ambiti che è tenuto a ricoprire all'interno della Società. Egli deve essere un dipendente di ruolo. Il R.U.P., per lo svolgimento dei propri compiti, può richiedere al Direttore l'individuazione di collaboratori con compiti di supporto all'attività assegnata, da individuarsi con le procedure previste dal presente regolamento per l'affidamento di incarichi di servizi a soggetti esterni aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale e che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento è anche, di norma:
  - a. il Direttore dei Lavori per contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori od opere, qualora, per lo specifico intervento, non sia stato incaricato un soggetto diverso;
  - b. il Direttore dell'Esecuzione per contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, qualora, per lo specifico intervento, non sia stato incaricato un soggetto diverso;
  - c. Il R.U.P. che svolge anche la funzione di Direttore dei Lavori, o di Direttore dell'Esecuzione, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo nel rispetto degli impegni contrattuali, vigilando che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto e che le forniture di beni o servizi corrispondano a quanto pattuito. Il R.U.P. interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli stessi. Al termine dei lavori ne certifica la regolare esecuzione o ne dispone il collaudo, al termine della fornitura di beni o servizi ne certifica la regolarità.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

9. Ogni Responsabile di Settore può proporre l'acquisizione di forniture o servizi oppure richiedere l'esecuzione di lavori od opere ritenute utili per lo svolgimento delle attività riconducibili al settore assegnatogli. Egli deve sottoporre la richiesta al Consiglio di Amministrazione nei casi di cui all'art. 4 punto 3 o al Direttore nei casi di cui all'art. 4 comma 4. In caso di accoglimento della richiesta, con la predisposizione della determina a contrarre il proponente verrà contestualmente nominato Responsabile Unico per quel Procedimento.

#### **Art. 6 – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 1.500 EURO ED UNA TANTUM**

1. Il Responsabile di Settore che ritenga utile l'acquisizione di forniture o servizi oppure richieda l'esecuzione di lavori od opere ritenute utili per lo svolgimento delle attività riconducibili al settore assegnatogli, può procedere, in collaborazione con l'ufficio acquisti, direttamente allo svolgimento delle relative procedure esclusivamente nei seguenti casi:
  - a. l'importo del lavoro, servizio o fornitura sia pari od inferiore a 1.500,00 Euro;
  - b. il lavoro, servizio o fornitura sia relativo ad una spesa "una tantum" e non ripetibile nell'arco dell'anno;
  - c. la spesa trovi copertura nel bilancio corrente della Società.
2. Nei casi di cui al punto 1 il Responsabile di Settore diviene contestualmente il Responsabile Unico del Procedimento e può disporre direttamente all'effettuazione di quanto al punto 1 ed all'effettuazione di indagini di mercato se ritenute necessarie.
3. Il ricorso alle procedure di cui ai punti 1 e 2 deve, generalmente, essere sostenuto da motivazioni di tempestività e/o non differibilità e/o urgenza, da motivarsi per iscritto all'Ufficio Acquisti ed al Servizio Finanziario, citando il ricorso al presente articolo.

## TITOLO II

### APPALTO DI LAVORI NEL SETTORE SPECIALE *(sotto soglia comunitaria)*

#### Art. 7 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI

1. Ricadono in tale Titolo i lavori riconducibili nell'attività della Società nel campo del Ciclo Idrico Integrato e che la stessa attua ai sensi dell'art. 1 comma 3. Il presente Titolo include anche la regolamentazione per i lavori in economia nel settore speciale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essi possono essere inerenti a:
  - a. posa o sostituzione di tubazioni per acquedotto e relativi accessori, incluse le operazioni di scavo e ripristino;
  - b. posa o sostituzione di tubazioni per fognatura e relativi accessori, incluse le operazioni di scavo e ripristino;
  - c. installazione o sostituzioni di quadri elettrici, componenti elettrici, elettronici ed elettromeccanici al servizio dei siti gestiti;
  - d. manutenzione su pompe, soffianti, motori elettrici ed apparecchiature elettriche;
  - e. manutenzione su strumenti ed apparecchiature elettroniche;
  - f. manutenzione a impianti elettrici;
  - g. messa in sicurezza di impianti e siti in gestione e mantenimento nel tempo dell'efficienza dei sistemi di sicurezza e prevenzione;
  - h. messa a norma di impianti e siti in gestione;
  - i. manutenzioni ordinarie e straordinarie dei siti in gestione e delle aree pertinentziali;
  - j. realizzazione di sistemi di telecontrollo;
  - k. manutenzioni a impianti o reti;
  - l. ogni intervento in materia di sicurezza dei siti;
  - m. lavori ed opere di ampliamento/potenziamento/integrazione/ammodernamento delle reti e degli impianti;
  - n. realizzazione di opere di captazione e di trasporto;
  - o. realizzazione di opere di depurazione e smaltimento;
2. Per l'affidamento di contratti inerenti lavori di qualsiasi natura riconducibili direttamente o per analogia al comma 1, si applicano le disposizioni del presente Titolo.
3. Nel caso di lavori, riguardanti sia ambiti del settore speciale di appartenenza e sia ambiti ordinari *(quali ad esempio la pulizia degli ambienti, la manutenzione del verde ecc.)*, la disciplina applicabile sarà alla quale compete il valore del lavoro, servizio o fornitura prevalente.

#### Art. 8 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Nel caso in cui la determinazione a contrarre di cui all'art. 4 comma 1 non specifichi le modalità di selezione del contraente, queste possono essere individuate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, tra quelle del presente articolo.

2. L'affidamento dei lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei seguenti limiti di importo:
  - a) **Lavori fino ad € 200.000,00:** affidamento diretto. In ogni caso l'affidamento diretto dovrà tenere conto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e riconoscimento reciproco. L'affidamento diretto deve sempre prevedere la formulazione, da parte dell'aggiudicatario, di un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi desumibili dal mercato o di riferimento (*prezziari Regionali, listini commerciali ecc...*).
  - b) **Lavori compresi tra € 200.000,01 ed € 1.500.000,00:** interpello plurimo ai sensi dell'articolo 13. I lavori sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante l'interpello di un numero di soggetti **non inferiore a tre**, sempre che ve ne siano in tal numero in possesso dei requisiti richiesti. I soggetti possono, di norma, essere individuati tra quelli iscritti nell'elenco degli operatori qualificati tenuto dalla Società, oppure, in alternativa, individuati liberamente attraverso lo svolgimento di indagini di mercato.
  - c) **Lavori compresi tra € 1.500.000,01 ed € 3.000.000,00:** interpello plurimo ai sensi dell'articolo 13. I lavori sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante l'interpello di un numero di soggetti **non inferiore a cinque**, sempre che ve ne siano in tal numero in possesso dei requisiti richiesti. I soggetti possono, di norma, essere individuati tra quelli iscritti nell'elenco degli operatori qualificati tenuto dalla Società, oppure, in alternativa, individuati liberamente attraverso lo svolgimento di indagini di mercato.
  - d) **Lavori compresi tra € 3.000.000,01 e la soglia comunitaria<sup>2</sup>** interpello plurimo ai sensi dell'articolo 13. I lavori sono affidati sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di soggetti **non inferiore a dieci**, sempre che ve ne siano in tal numero in possesso dei requisiti richiesti. I soggetti possono, di norma, essere individuati tra quelli iscritti nell'elenco degli operatori qualificati tenuto dalla Società, oppure, in alternativa, individuati liberamente attraverso lo svolgimento di indagini di mercato.
3. Relativamente alle lettere "c" e "d" del comma 2, la procedura di selezione potrà avvenire, in alternativa, previa pubblicazione sul profilo del Committente di un avviso di gara ed attivando una procedura di selezione aperta. In tal caso i soggetti ammessi a partecipare alla gara saranno tutti quelli che ne formuleranno richiesta, nei tempi e nei modi stabiliti dal bando ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando stesso. Sono ammesse altre forme di pubblicità ritenute idonee ed opportune.
4. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Direttore, nei limiti delle rispettive deleghe a questi ultimi conferite, su proposta motivata del Responsabile Unico del Procedimento, potranno derogare alle procedure o dai minimi previsti nel comma 2 lettere "b", "c", "d", per oggettive ragioni di necessità ed urgenza. L'accoglimento

<sup>2</sup> Per la determinazione delle soglie Comunitarie riferirsi all'articolo 3.

della deroga ha valore anche ai sensi dell'applicabilità del comma 4 dell'art. 9. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere motivo di deroga gli interventi ricadenti nella seguente casistica:

- a. esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed ambientale;
  - b. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di cui ai precedenti articoli;
  - c. necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
  - d. ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
  - e. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
  - f. in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
  - g. prestazioni di lavori a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (*e comunque non superiore a 6 mesi*);
  - h. speciali ed eccezionali circostanze, adeguatamente documentate e motivate.
5. In ogni caso la procedura di selezione del contraente avviata con il ricorso ai disposti di cui al comma 4, deve sempre prevedere la formulazione, da parte dei soggetti interpellati, di un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi desumibili dal mercato o di riferimento (*prezzari Regionali, listini commerciali ecc...*). Questo anche nel caso di invito di un solo concorrente.

## **Art. 9 - TERMINI E MODALITÀ PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE – PUBBLICITÀ**

1. Per la procedura di cui al comma 2 lettera "a" dell'art. 8, il termine per la presentazione dell'offerta da parte del soggetto interpellato deve, di norma, non essere inferiore a **tre giorni lavorativi**.
2. Per le procedure di cui al comma 2, lettere "b", "c", "d" dell'art. 8, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di inoltro della richiesta di partecipazione, non potrà essere, di norma, inferiore a:
  - a. **sette giorni lavorativi** per importi **fino ad € 500.000,00**;
  - b. **dieci giorni lavorativi** per importi compresi **tra € 500.000,01 ed € 1.500.000,00**;
  - c. **quindici giorni lavorativi** per importi compresi **tra € 1.500.000,01 ed € 3.000.000,00**;

- d. **venti giorni lavorativi** per importi compresi **tra € 3.000.000,01 e la soglia comunitaria<sup>3</sup>**.
3. Nel caso di procedure aperte di cui al comma 3 dell'art. 8, il termine per la ricezione delle offerte, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di gara non potrà, di norma, essere inferiore a:
- a. **venti giorni lavorativi** per importi compresi **tra € 1.500.000,01 ed € 3.000.000,00**;
- b. **venticinque giorni lavorativi** per importi compresi **tra € 3.000.000,01 e la soglia comunitaria<sup>3</sup>**.
4. Nei casi ricadenti nell'art. 8 comma 4, qualora sia concessa la deroga da parte del soggetto competente, tutti i termini sopra indicati potranno essere ragionevolmente ridotti. In ogni caso, i termini per la ricezione delle offerte dovranno comunque essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori, del tempo ritenuto necessario per la preparazione delle offerte e per gli lo svolgimento di eventuali sopralluoghi.
5. Sono ammesse le seguenti modalità di ricezione delle offerte:
- a. nei casi di cui all'art. 8, comma 2 lett. "a", l'offerta potrà pervenire, per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, purché debitamente sottoscritta da soggetto legittimato a farlo ed accompagnata da un documento di identità, di data valida, di quest'ultimo;
- b. nei casi di cui all'art. 8, comma 2 lett. "b", "c", "d" ed in caso di interpello di più soggetti l'offerta dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, formulata per iscritto e, di norma, secondo le indicazioni riportate nella lettera di invito. L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritta da soggetto legittimato a farlo ed accompagnata da un documento di identità, di data valida, di quest'ultimo. La Società garantirà la segretezza delle offerte per tutta la procedura di gara e fino all'apertura delle stesse. Nei casi di cui al presente comma, qualora per effetto delle deroghe di cui all'art. 8 comma 4, si interpellino un solo soggetto, l'offerta potrà pervenire, per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, purché debitamente sottoscritta da soggetto legittimato a farlo ed accompagnata da un documento di identità, di data valida, di quest'ultimo.

<sup>3</sup> Per la determinazione delle soglie Comunitarie riferirsi all'articolo 3.

## TITOLO III

### APPALTO DI FORNITURE E SERVIZI NEL SETTORE SPECIALE *(sotto soglia comunitaria)*

#### Art. 10 - TIPOLOGIA DI FORNITURE E SERVIZI

1. Ricadono in tale Titolo i servizi e le forniture riconducibili nell'attività della Società nel campo del Ciclo Idrico Integrato e strettamente connessi con lo svolgimento della stessa, ai sensi dell'art. 1 comma 3. Il presente Titolo include anche la regolamentazione per servizi e forniture in economia del settore speciale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essi possono essere inerenti a:

##### a. FORNITURE

- contatori;
- tubi;
- pezzi speciali;
- raccorderia;
- valvole;
- riduttori di pressione;
- idranti;
- chiusini, botole e portelle;
- pozzetti e relativi accessori;
- serbatoi;
- ricambi;
- lubrificanti;
- materiali di consumo;
- prodotti chimici;
- sabbia e carboni attivi;
- strumentazione;
- vestiario ai dipendenti;
- apparecchiature informatiche;
- programmi informatici;
- acquisto di attrezzature antincendio;
- materiale di ferramenta;
- beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi relativi alla gestione del ciclo idrico integrato;
- attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per misurazioni, sondaggi e ricerche;
- beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti;
- beni per la manutenzione;
- ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie;
- partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Azienda;
- divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- acquisto di libri, giornali, riviste e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;

- lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni d'urgenza lo richiedano;
- noleggio, acquisto, manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto ed apparecchiature;
- spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie;
- forniture da eseguirsi con le somme a disposizione della Stazione appaltate nei lavori dati in appalto;
- forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici;
- beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali;
- pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
- beni alimentari;
- farmaci e prodotti sanitari;
- materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- locazione di beni mobili e locazione finanziaria;
- materiale e attrezzature per la sicurezza

#### b. SERVIZI

- Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- Servizi di trasporto in genere;
- Servizi di analisi della qualità dell'acqua potabile e di quelle di scarico;
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- Servizi e prestazioni attinenti all'informatica;
- Servizi di natura intellettuale in genere;
- Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, individuati all'Allegato IIA categoria 12 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), nonché i servizi ad essi correlati, come ad esempio il coordinamento per la sicurezza, i rilievi le indagini geologiche, geotecniche/geognostiche, le verifiche statiche e di collaudo, ecc.
- Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- Servizi di ricerca di mercato e prestazioni intellettuali;
- Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- Servizi informativi e di stampa;
- Videoispezioni
- Servizi per la custodia e la sicurezza;
- Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili sia di proprietà sia in uso;
- Manutenzione ordinarie e straordinarie del verde delle aree in uso;
- Servizio di taratura, programmazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire la gestione del ciclo idrico integrato.

2. Per l'affidamento di contratti inerenti forniture e servizi di qualsiasi natura riconducibili direttamente o per analogia al comma 1, si applicano le disposizioni del presente Titolo.
3. Nel caso la fornitura di beni o servizi, riguardi sia ambiti del settore speciale di appartenenza e sia ambiti ordinari (*quali ad esempio la pulizia degli ambienti, la manutenzione del verde ecc.*), la disciplina applicabile sarà alla quale compete il valore del lavoro, servizio o fornitura prevalente.

## Art. 11 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Nel caso in cui la determinazione a contrarre di cui all'art. 4 comma 1 non specifichi le modalità di selezione del contraente, queste possono essere individuate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, tra quelle del presente articolo.
2. L'affidamento di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei seguenti limiti di importo:
  - a) **Forniture e servizi fino ad € 200.000,00:** affidamento diretto. In ogni caso l'affidamento diretto dovrà tenere conto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e riconoscimento reciproco. L'affidamento diretto deve sempre prevedere la formulazione, da parte dell'aggiudicatario, di un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi desumibili dal mercato o di riferimento (*prezzari Regionali, listini commerciali, tariffari professionali di riferimento ecc...*).
  - b) **Forniture e servizi da € 200.000,01 e la soglia comunitaria:**<sup>4</sup> interpello plurimo ai sensi dell'articolo 13. Il contratto è affidato sulla base di una procedura negoziata plurima che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di soggetti **non inferiore a tre**, sempre che ve ne siano in tal numero in possesso dei requisiti richiesti. I soggetti possono, di norma, essere individuati tra quelli iscritti nell'elenco degli operatori qualificati tenuto dalla Società, oppure, in alternativa, individuati liberamente attraverso lo svolgimento di indagini di mercato.
3. Relativamente alla lettera "b" del comma 2, la procedura di selezione potrà avvenire, in alternativa, previa pubblicazione sul profilo del committente di un avviso di gara ed attivando una procedura di selezione aperta. In tal caso i soggetti ammessi a partecipare alla gara saranno tutti quelli che ne formuleranno richiesta, nei tempi e nei modi stabiliti dal bando ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando stesso. Sono ammesse altre forme di pubblicità ritenute idonee ed opportune.
4. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Direttore, nei limiti delle rispettive deleghe a questi ultimi conferite, su proposta motivata del Responsabile Unico del Procedimento, potranno derogare alle procedure o dai minimi previsti nel comma 2, per oggettive ragioni di necessità ed urgenza. L'accoglimento della deroga ha valore anche

<sup>4</sup> Per la determinazione delle soglie Comunitarie riferirsi all'articolo 3.

ai sensi dell'applicabilità del comma 4 dell'art. 12. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere motivo di deroga gli interventi ricadenti nella seguente casistica:

- a. esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed ambientale;
  - b. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di cui ai precedenti articoli;
  - c. necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
  - d. ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
  - e. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
  - f. in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
  - g. prestazioni di lavori a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (*e comunque non superiore a 6 mesi*);
  - h. speciali ed eccezionali circostanze, adeguatamente documentate e motivate.
5. In ogni caso la procedura di selezione del contraente avviata con il ricorso ai disposti di cui al comma 4, deve sempre prevedere la formulazione, da parte dei soggetti interpellati, di un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi desumibili dal mercato o di riferimento (*prezzari Regionali, listini commerciali ecc...*). Questo anche nel caso di invito di un solo concorrente.

## **Art. 12 - TERMINI E MODALITÀ PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE – PUBBLICITÀ**

1. Per la procedura di cui al comma 2 lettera "a" dell'art. 11, il termine per la presentazione dell'offerta da parte del soggetto interpellato deve, di norma, non essere inferiore a **tre giorni lavorativi**.
2. Per le procedure di cui al comma 2, lettera "b" dell'art. 11, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di inoltro della richiesta di partecipazione, non potrà essere, di norma, inferiore a **cinque giorni lavorativi**;
3. Nel caso di procedure aperte di cui al comma 3 dell'art. 11, il termine per la ricezione delle offerte, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di gara non potrà, di norma, essere inferiore a **dieci giorni lavorativi**;
4. Nei casi ricadenti nell'art. 11 comma 4, qualora sia concessa la deroga da parte del soggetto competente, tutti i termini sopra indicati potranno essere ragionevolmente

ridotti. In ogni caso, i termini per la ricezione delle offerte dovranno comunque essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori, del tempo ritenuto necessario per la preparazione delle offerte e per gli lo svolgimento di eventuali sopralluoghi.

5. Sono ammesse le seguenti modalità di ricezione delle offerte:

- a. nei casi di cui all'art. 11, comma 2 lett. "a", l'offerta potrà pervenire, per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, purché debitamente sottoscritta da soggetto legittimato a farlo ed accompagnata da un documento di identità, di data valida, di quest'ultimo;
- b. nei casi di cui all'art. 11, comma 2 lett. "b", ed in caso di interpello di più soggetti l'offerta dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, formulata per iscritto e, di norma, secondo le indicazioni riportate nella lettera di invito. L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritta da soggetto legittimato a farlo ed accompagnata da un documento di identità, di data valida, di quest'ultimo. La Società garantirà la segretezza delle offerte per tutta la procedura di gara e fino all'apertura delle stesse. Nei casi di cui al presente comma, qualora per effetto delle deroghe di cui all'art. 11 comma 4, si interpellino un solo soggetto, l'offerta potrà pervenire, per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, purché debitamente sottoscritta da soggetto legittimato a farlo ed accompagnata da un documento di identità, di data valida, di quest'ultimo

## TITOLO IV

### PROCEDURE DI GARA

#### Art. 13 - FORMALIZZAZIONE DELL'INTERPELLO.

1. Per gli affidamenti diretti di cui all'art. 8 comma 2 lett. "a" e di cui all'art. 11 comma 2 lett. "a", l'interpello singolo può avvenire con qualsiasi forma, scritta o verbale. L'illustrazione dei contenuti della prestazione si espleta in fase di negoziazione diretta tra le parti, nel rispetto dei contenuti di cui ai commi 5 e 6. L'esito dell'affidamento dovrà essere formalizzato in forma scritta, così come le condizioni offerte dal soggetto interpellato e le condizioni contrattuali.
2. Per appalti di cui all'art. 8 comma 2 lett. "b", "c", "d" e di cui all'art. 11 comma 2 lett. "b", qualora si proceda mediante interpello plurimo, l'invito a partecipare potrà essere trasmesso per posta, o a mezzo telefax o posta elettronica, prevedendo un'adeguata forma di riscontro di ricevimento (*raccomandata A.R., fax o mail di avvenuto ricevimento*) e dovrà contenere le informazioni previste nei commi 4 e 5.
3. Per appalti di cui all'art. 8 comma 3 (*affidamento di lavori con procedura aperta*) e di cui all'art. 11 comma 3 (*affidamento di servizi/forniture con procedura aperta*), la formalizzazione dell'avviso dovrà contenere le informazioni previste nei commi 4 e 5.
4. Nel caso in cui, per effetto delle deroghe di cui all'art. 8 comma 4 e dell'art. 11 comma 4, si interpellino un solo soggetto, si applica il comma 1.
5. L'invito dovrà contenere, di norma e per quanto applicabile:
  - a) Il richiamo al presente Regolamento ed ai suoi estremi di applicazione;
  - b) il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti (*la richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto*);
  - c) per importi uguali o maggiori a 150.000,00 il richiamo al versamento dell'importo del contributo e la richiesta della dimostrazione del suo avvenuto versamento in fase di gara;
  - d) l'oggetto e l'importo dei lavori, servizi o forniture da affidare;
  - e) l'indicazione del termine perentorio e delle modalità stabiliti per la presentazione dell'offerta;
  - f) la validità dell'offerta;
  - g) un disciplinare/capitolato contenente le condizioni contrattuali ovvero un progetto anche semplificato. Per affidamenti di lavori di non particolare difficoltà o nel caso di servizi e forniture, l'oggetto della prestazione e gli obblighi derivanti dal contratto possono essere sommariamente descritti nella lettera di invito;
  - h) l'indirizzo presso il quale può essere richiesto la documentazione di gara, nel caso in cui non sia (*in tutto o in parte*) già allegata all'interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
  - i) l'eventuale indicazione della data, luogo e ora in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche se in seduta pubblica;

- j) il criterio di aggiudicazione utilizzato di cui all'art. 14: secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in quest'ultimo caso, l'indicazione degli elementi di valutazione e relativi sub-pesi;
  - k) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione dei lavori da presentarsi unitamente all'offerta;
  - l) la dichiarazione circa il possesso dei necessari requisiti tecnici, nonché del possesso dei requisiti morali e professionali;
  - m) l'indicazione degli eventuali adempimenti a cui adempiere prima dell'affidamento da parte del soggetto designato;
  - n) l'indicazione che la Società si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
  - o) l'indicazione che la Società si riserva in ogni caso la facoltà di pervenire all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
  - p) le indicazioni in merito al regime del subappalto;
  - q) la facoltà di verificare la congruità dell'offerta della ditta risultata affidataria ogni qualvolta il prezzo offerto dalla medesima risulti manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati, per prestazioni analoghe, nell'area dove deve eseguirsi il contratto;
  - r) il divieto di effettuare la cessione dei crediti sia in forma parziale, sia totale;
  - s) tutte le informazioni ritenute utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti;
  - t) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.
6. Il progetto (*se necessario, anche in forma semplificata*), o il disciplinare/capitolato o le condizioni di prestazione del servizio o fornitura (*per affidamenti di non particolare difficoltà, l'oggetto della prestazione e gli obblighi derivanti dal contratto possono essere sommariamente descritti nella lettera di invito*) dovranno, di norma e per quanto applicabile, contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:
- a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni o dei servizi e delle forniture da produrre;
  - b. la qualità, quantità, e modalità e condizioni di esecuzione dei lavori o dei servizi o delle forniture;
  - c. le indicazioni in ordine alla contabilizzazione delle prestazioni "a misura" ovvero "a corpo";
  - d. i prezzi unitari per i lavori/servizi/forniture "a misura" e l'importo di quelle "a corpo";
  - e. il termine di ultimazione dei lavori o la durata dei servizi o forniture;
  - f. le modalità di pagamento;
  - g. le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento dell'affidatario, mediante semplice denuncia;
  - h. l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - i. il costo della manodopera non soggetto a ribasso;
  - j. le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
  - k. ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

## Art. 14 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato come segue.
  - a. per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari come descritto nel comma 2;
  - b. per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
  - c. per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari come descritto nel comma 2.
2. Se la procedura di aggiudicazione è quella dell'offerta a prezzi unitari, si procede come segue:
  - a. alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. In caso di appalti in cui i quantitativi non siano determinabili con certezza al momento della gara, per esempio in contratti manutentivi, nella quarta colonna si può riportare, in luogo della quantità, un coefficiente pari al peso della probabile incidenza della voce nell'arco del contratto.
  - b. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi (o coefficienti) risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
  - c. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
  - d. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. In fase di gara, qualora venissero riscontrati

errori di calcolo, si provvederà alla correzione d'Ufficio tenendo conto della prevalenza delle offerte espresse in lettere.

3. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a. nell'interpello si elencano i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
- il prezzo, che non dovrà incidere più del 50% in peso nei confronti degli altri criteri;
  - la qualità;
  - il pregio tecnico;
  - le caratteristiche estetiche e funzionali;
  - le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
  - il costo di utilizzazione e manutenzione;
  - la resa, in termini di efficienza;
  - il servizio successivo alla vendita;
  - l'assistenza tecnica;
  - la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
  - l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
  - la sicurezza di approvvigionamento;
- b. nella lettera di invito si precisa la ponderazione attribuita ai criteri adottati, mediante l'attribuzione, ad ognuno di essi, di un peso e di un punteggio conseguibile, stabilito tra un minimo ed un massimo. Nel caso in cui la ponderazione sia impossibile per ragioni dimostrabili, si indicherà, nella lettera di invito, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. La componente del prezzo non dovrà incidere più del 50% in peso nei confronti degli altri criteri.
- c. In una o più sedute riservate la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nella lettera di invito. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, fatta salva la possibilità di verifica di congruità dell'offerta, calcola il punteggio finale.
- d. Risulterà aggiudicatario l'offerente che otterrà il miglior punteggio complessivo, derivante dalla sommatoria dei prodotti dei pesi e dei punteggi attribuiti a ciascun criterio.

## Art. 15 – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

1. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2. Per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione di cui all'art. 14 commi 1 e 2 viene nominata, a cura del Direttore, una Commissione aggiudicatrice. Nella Commissione aggiudicatrice il Direttore copre la carica di Presidente e nomina due Commissari. Un Commissario, di norma, è il Responsabile Unico del Procedimento. Durante i lavori della Commissione è nominato, a cura del Presidente, un Segretario Verbalizzante, che verbalizza i lavori della seduta. La Commissione, a discrezione del Presidente, può essere integrata con testimoni.
3. Per l'espletamento della procedura di aggiudicazione di cui all'art. 14 comma 3 viene nominata, a cura del Direttore, una Commissione aggiudicatrice, così composta:
  - a. nella Commissione aggiudicatrice il Direttore copre la carica di Presidente e nomina due o più Commissari;
  - b. la Commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della gara;
  - c. durante i lavori della Commissione è nominato, a cura del Presidente, un Segretario Verbalizzante, che verbalizza i lavori della seduta;
  - d. la Commissione, a discrezione del Presidente, può essere integrata con testimoni;
  - e. i Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Il Responsabile Unico del Procedimento non può far parte della Commissione;
  - f. si applicano ai Commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i Commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del Codice;
  - g. i Commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i dipendenti della Società, di adeguata professionalità e competenza. In caso di accertata carenza in organico o di adeguate professionalità, i Commissari diversi dal Presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
    - professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi Albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli Ordini professionali;
    - professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle Facoltà di appartenenza.
  - h. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.
  - i. Eventuali costi della Commissione sono a carico della Società e devono trovare copertura nelle somme destinate all'intervento.

## Art. 16 - ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. La valutazione delle offerte è eseguita dalla Commissione aggiudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 15 ed applicando i criteri previsti nella lettera di invito.
2. La Commissione procede valutando la regolarità dei plichi, sia in termini di integrità sia in termini di rispetto delle tempistiche di inoltro e procede al loro esame, formulando un primo giudizio di ammissibilità.
3. La seduta della Commissione, di norma pubblica, può avvenire in più fasi, ad eccezione della fase di apertura delle offerte, che deve essere in seduta unica per tutte le offerte rimaste in gara.
4. La seduta della Commissione volta ad esaminare i requisiti tecnici delle offerte in caso di procedura economicamente più vantaggiosa, si svolge in forma riservata.
5. Nel caso di più sedute, la Commissione, per tutta la durata della gara, garantisce la segretezza dei plichi ancora sigillati, in particolare delle offerte, mediante la loro custodia in apposito plico sigillato e controfirmato dai Commissari.
6. Durante le operazioni di gara, è facoltà della Commissione richiedere integrazioni o chiarimenti di qualsiasi genere agli offerenti, anche sospendendo o rinviando la seduta in corso, per l'acquisizione di dati oggettivi ed immutabili alla data di scadenza della presentazione delle offerte.
7. Tutte le operazioni della procedura di gara sono verbalizzate a cura del Segretario Verbalizzante.
8. Le risultanze della procedura, a positivo esito dell'eventuale verifica di congruità, costituiscono aggiudicazione provvisoria, a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

## Art. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO E PUBBLICITA' DEGLI ESITI

1. La formalizzazione dell'affidamento avverrà solo dopo la presentazione della documentazione richiesta dall'Ufficio Acquisti, dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (*antimafia, DURC, cauzione definitiva, idoneità tecnica etc.*).
2. L'esistenza dell'iscrizione dell'aggiudicatario negli elenchi degli operatori qualificati, costituisce adempimento alle verifiche di cui al comma 1, fatte salve le verifiche da ripetersi con scadenze periodiche.
3. La formalizzazione documentale dell'affidamento è ad opera del Direttore, in base alle deleghe conferitegli, e può avvenire mediante:

- corrispondenza commerciale;
  - scrittura privata;
  - atto pubblico notarile;
4. La stipula del contratto non può avvenire prima del termine dilatorio stabilito pari a sette giorni lavorativi successivi all'invio del verbale di aggiudicazione alle ditte partecipanti alla gara, sia in caso di interpello pubblico, sia in caso di procedura aperta.
  5. La consegna dei lavori può essere effettuata dalla competente Direzione Lavori solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvi i casi in cui il Responsabile Unico del Procedimento, autonomamente, autorizzi l'esecuzione del contratto in base all'esistenza di uno o più dei casi di cui all'art. 8 comma 4 o all'art. 11 comma 4, e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Tale autorizzazione deve essere presentata in forma scritta al Direttore ed all'Ufficio Acquisti, per opportuna conoscenza.

## TITOLO V

### CONTRATTI DIVERSI

#### Art. 18 – ACCORDI QUADRO

1. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra la Società ed uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La Società può concludere accordi quadro per servizi e forniture, nonché per l'esecuzione di lavori ed opere. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, la Società si attiene alle procedure previste nel presente regolamento.
3. In sede di aggiudicazione di lavori, servizi o forniture basati su un accordo quadro, le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo.
4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
5. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
6. Per il caso di cui al comma 5, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
7. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'onori dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
  - a. per ogni appalto da aggiudicare la Società consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
  - b. la Società fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
  - c. le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d. la Società aggiudica ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

8. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

## Art. 19 – CONTRATTI ESCLUSI

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice e quindi dal presente regolamento, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e, per il settore speciale di appartenenza, di tempestività.
2. Onde individuare, in concreto, le procedure secondo cui affidare i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture cosiddetti esclusi, la Società opererà, ove compatibile con l'oggetto del contratto, in ottemperanza ai principi stabiliti per le procedure di cui al presente Regolamento, e ciò anche laddove il valore stimato del contratto fosse superiore alle specifiche soglie Comunitarie di cui all'art. 3, operando con un criterio di proporzionalità.
3. Sono contratti esclusi le specifiche tipologie di contratti denominati "esclusi" così come individuati compiutamente negli articoli da 16 a 26 del Codice stesso. Di seguito si riepilogano le tipologie di contratti esclusi di interesse per la Società, in qualità di Impresa Pubblica:
  - a. l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
  - b. concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
  - c. servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
  - d. servizi concernenti i contratti di lavoro;
  - e. servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, purché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale Società;
  - f. servizi indicati nell'allegato II B del Codice singolarmente considerati ovvero congiuntamente ai servizi indicati nell'allegato II A laddove il valore dei primi sia superiore ai secondi (*N.B. per tali servizi si applica anche l'art 20 del Codice*). Si elencano i servizi dell'allegato II B:
    - servizi alberghieri e di ristorazione;
    - servizi legali (*N.B.: intendesi un servizio di carattere continuativo e non saltuario*);
    - servizi di collocamento e reperimento di personale (*diversi dai contratti di lavoro*);

- servizi di investigazione e sicurezza (*eccettuati i servizi con furgoni blindati*);
- servizi sanitari e sociali;
- servizi relativi all'istruzione, anche professionale;
- servizi concernenti la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni;
- appalti per l'acquisto di acqua;
- appalti per la fornitura di energia o combustibili destinati alla produzione di energia;
- contratti di sponsorizzazione o assimilabili;

## TITOLO VI

### LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA NEI SETTORI ORDINARI

#### Art. 20 – PROCEDURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

1. Gli affidamenti ricadenti nel presente articolo sottostanno, per quanto applicabile, alle disposizioni dell'articolo 4, con specifico riferimento alle autorizzazioni a contrarre ed al Titolo IV per le procedure di gara.
2. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori che non sono riconducibili direttamente alle attività di cui all'art. 1 comma 3, quindi non direttamente connesse con il Ciclo Integrato delle Acque e non citate nell'elencazione di cui all'articolo 7 comma 1 e all'art. 10 comma 1, sono ricadenti nel settore ordinario del Codice e, pertanto, disciplinate in conformità ad esso.
3. Nel caso in cui lo svolgimento di un lavoro, o la fornitura di beni o servizi, riguardi sia ambiti del settore speciale di appartenenza e sia ambiti ordinari (*quali ad esempio la pulizia degli ambienti, la manutenzione del verde ecc.*), la disciplina applicabile sarà alla quale compete il valore del lavoro, servizio o fornitura prevalente.
4. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
  - a. mediante amministrazione diretta;
  - b. mediante procedura di cottimo fiduciario.
5. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 5.
6. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Società, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.
7. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
8. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.
9. I lavori eseguibili in economia individuati dalla Società, in base alle specifiche competenze, sono tutti quelli ricadenti nell'elenco di cui all'art. 7 comma 1, e che non sono atti:
  - a. installazione o sostituzioni di quadri elettrici, componenti elettrici, elettronici ed elettromeccanici non al servizio dei siti gestiti;
  - b. manutenzione su apparecchiature elettriche non al servizio dei siti gestiti;

- c. manutenzione su strumenti ed apparecchiature elettroniche non al servizio dei siti gestiti;
  - d. manutenzione a impianti elettrici non al servizio dei siti gestiti;
  - e. messa in sicurezza di impianti e mantenimento nel tempo dell'efficienza dei sistemi di sicurezza e prevenzione non al servizio dei siti gestiti;
  - f. messa a norma di impianti non al servizio dei siti gestiti;
  - g. manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili o impianti o attrezzature non al servizio dei siti gestiti;
  - h. manutenzioni a impianti o reti non al servizio dei siti gestiti;
10. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e fino a 200.000,00 Euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite gli elenchi di operatori economici predisposti dalla Società. Per lavori di importo inferiore a quarantamila Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
11. Le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 193.000,00 Euro.
12. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice.
13. Le forniture ed i servizi eseguibili in economia individuati dalla Società, in base alle specifiche competenze, sono tutti quelli non ricadenti nell'elenco di cui all'art. 10 comma 1, quali:
- a. FORNITURE
    - materiali di consumo non destinati al ciclo idrico integrato;
    - apparecchiature informatiche non destinati al ciclo idrico integrato, quali ad esempio quelle al servizio degli Uffici amministrativi;
    - programmi informatici non destinati al ciclo idrico integrato, quali ad esempio quelli al servizio degli Uffici amministrativi;
    - beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile non destinati al ciclo idrico integrato, quali ad esempio quelli al servizio degli Uffici amministrativi;
    - apparecchiature elettriche ed elettroniche non destinati al ciclo idrico integrato, quali ad esempio quelli al servizio degli Uffici amministrativi;
    - beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti non destinati al ciclo idrico integrato;
    - beni per la manutenzione non destinati al ciclo idrico integrato;
    - ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie ma comunque non destinati al ciclo idrico integrato;
    - acquisto di libri, giornali, riviste e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione, non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;

- lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni d'urgenza lo richiedono e non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;
- noleggio, acquisto, manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto ed apparecchiature non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;
- spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie non attinenti al campo del ciclo idrico integrato;
- forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;
- arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici dei siti non attinenti direttamente al campo del ciclo idrico integrato;
- beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;
- pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali) non attinenti il campo del ciclo idrico integrato;
- materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- la cancelleria destinata agli Uffici Amministrativi;
- materiale e attrezzature per la sicurezza non attinenti il campo del ciclo idrico integrato (ad esempio destinata agli Uffici Amministrativi);

#### b. SERVIZI

- Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere non destinati al ciclo idrico integrato;
- Servizi di trasporto in genere non destinati al ciclo idrico integrato;
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, non destinati al ciclo idrico integrato;
- Servizi e prestazioni attinenti all'informatica non destinati al ciclo idrico integrato, quali ad esempio i software per gli Uffici Amministrativi;
- Servizi di natura intellettuale in genere non attinenti al ciclo idrico integrato;
- Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, individuati all'Allegato IIA categoria 12 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), nonché i servizi ad essi correlati, come ad esempio il coordinamento per la sicurezza, i rilievi le indagini geologiche, geotecniche/geognostiche, le verifiche statiche e di collaudo, ecc. per interventi non destinati al ciclo idrico integrato;
- Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi non destinati al ciclo idrico integrato;
- Servizi di ricerca di mercato e prestazioni intellettuali non destinati al ciclo idrico integrato;
- Servizi informativi e di stampa per attività non destinate al ciclo idrico integrato;
- Videoispezioni
- Servizi per la custodia e la sicurezza dei siti non destinati al ciclo idrico integrato, quali ad esempio gli Uffici Amministrativi;
- Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili sia di proprietà sia in uso e non destinati al ciclo idrico integrato;
- Manutenzione ordinarie e straordinarie del verde delle aree in uso e non destinati al ciclo idrico integrato;

14. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

15. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila Euro e fino alle soglie di cui al comma 10, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila Euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

16. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

17. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

18. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e dal suo regolamento di attuazione.

#### **Art. 21 - FORMALIZZAZIONE DELL'INTERPELLO.**

1. Per appalti di cui all'art. 20, l'invito a partecipare potrà essere trasmesso per posta, o a mezzo telefax o posta elettronica, prevedendo un'adequata forma di riscontro di ricevimento (*raccomandata A.R., fax o mail di avvenuto ricevimento*) e dovrà contenere le informazioni previste nei commi 3 e 4.

2. Il termine di ricezione delle offerte non dovrà essere inferiore a **cinque giorni lavorativi** e dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata, nel rispetto di quanto previsto nella lettera di invito.
3. L'invito dovrà contenere, di norma e per quanto applicabile:
  - a) Il richiamo al presente Regolamento ed ai suoi estremi di applicazione;
  - b) il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti (*la richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto*);
  - c) per importi uguali o maggiori a 150.000,00 il richiamo al versamento dell'importo del contributo e la richiesta della dimostrazione del suo avvenuto versamento in fase di gara;
  - d) l'oggetto e l'importo dei lavori, servizi o forniture da affidare;
  - e) l'indicazione del termine perentorio e delle modalità stabiliti per la presentazione dell'offerta;
  - f) la validità dell'offerta;
  - g) un disciplinare/capitolato contenente le condizioni contrattuali ovvero un progetto anche semplificato. Per affidamenti di lavori di non particolare difficoltà o nel caso di servizi e forniture, l'oggetto della prestazione e gli obblighi derivanti dal contratto possono essere sommariamente descritti nella lettera di invito;
  - h) l'indirizzo presso il quale può essere richiesto la documentazione di gara, nel caso in cui non sia (*in tutto o in parte*) già allegata all'interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
  - i) l'eventuale indicazione della data, luogo e ora in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche se in seduta pubblica;
  - j) il criterio di aggiudicazione utilizzato di cui all'art. 14: secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in quest'ultimo caso, l'indicazione degli elementi di valutazione e relativi sub-pesi;
  - k) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione dei lavori da presentarsi unitamente all'offerta;
  - l) la dichiarazione circa il possesso dei necessari requisiti tecnici, nonché del possesso dei requisiti morali e professionali;
  - m) l'indicazione degli eventuali adempimenti a cui adempiere prima dell'affidamento da parte del soggetto designato;
  - n) l'indicazione che la Società si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
  - o) l'indicazione che la Società si riserva in ogni caso la facoltà di pervenire all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
  - p) le indicazioni in merito al regime del subappalto;
  - q) la facoltà di verificare la congruità dell'offerta della ditta risultata affidataria ogni qualvolta il prezzo offerto dalla medesima risulti manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati, per lavori analoghi, nell'area dove deve eseguirsi il contratto;
  - r) il divieto di effettuare la cessione dei crediti sia in forma parziale, sia totale;
  - s) tutte le informazioni ritenute utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti;
  - t) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.

4. Il progetto (*se necessario, anche in forma semplificata*), o il disciplinare/capitolato o le condizioni di prestazione del servizio o fornitura (*per affidamenti di non particolare difficoltà, l'oggetto della prestazione e gli obblighi derivanti dal contratto possono essere sommariamente descritti nella lettera di invito*) dovranno, di norma e per quanto applicabile, contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:
- l. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni o dei servizi e delle forniture da produrre;
  - m. la qualità, quantità, e modalità e condizioni di esecuzione dei lavori o dei servizi o delle forniture;
  - n. le indicazioni in ordine alla contabilizzazione delle prestazioni "a misura" ovvero "a corpo";
  - o. i prezzi unitari per i lavori/servizi/forniture "a misura" e l'importo di quelle "a corpo";
  - p. il termine di ultimazione dei lavori o la durata dei servizi o forniture;
  - q. le modalità di pagamento;
  - r. le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento dell'affidatario, mediante semplice denuncia;
  - s. l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - t. il costo della manodopera non soggetto a ribasso;
  - u. le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
  - v. ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.
5. Per le procedure di selezione, valutazione ed aggiudicazione, valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI SPECIALI E DELEGHE

#### Art. 22 - DELEGHE PER PARTICOLARI REQUISITI TECNICI

1. Nel caso in cui gli approvvigionamenti di beni, servizi o l'assegnazione di lavori possieda rilevanti e specifici requisiti tecnici, si assegna delega ai Responsabili di Settore circa la definizione dei possibili fornitori, e della individuazione delle condizioni tecnico economiche di fornitura.
2. In tali casi il Responsabile di Settore diviene contestualmente il Responsabile del Procedimento.
3. In caso di motivati e comprovati requisiti che costituiscono elementi di specificità del bene, della fornitura o del lavoro, tali da compromettere l'efficienza dei processi aziendali o dei servizi pubblici resi, l'affidamento può essere limitato a fornitori predeterminati, individuati dal Responsabile Unico del Procedimento.

## TITOLO VIII

### DEI CONTRATTI E DELL'ESECUZIONE IN GENERALE

#### Art. 23 – CONTRATTI ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Per quanto attiene ai contenuti dei contratti, alla disciplina dell'esecuzione dei lavori in generale, alle forme di collaudo, al regime dei subappalti ed alla contabilità, la Società può ricorrere a forme e schemi propri ritenuti idonei in ottemperanza ai principi di autoregolamentazione di cui all'art. 238 comma 7 del Codice.
2. Gli schemi di cui al comma 1 devono essere approvati in sede di formulazione della determina a contrarre, secondo quanto stabilito nell'art. 4. Essi devono essere finalizzati alla tutela della Società e del suo operato, a massima garanzia del risultato a cui l'affidamento è destinato.
3. Il ricorso alla disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed al suo Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché al Capitolato Generale D.M. 145/2011 in materia di contratti, esecuzione dei lavori, collaudo, risoluzione delle controversie, subappalti, contabilità, direzione lavori e quant'altro applicabile, si ritengono allineati con le finalità di cui al comma 2, ultimo periodo.
4. Il ricorso alla disciplina di cui al comma 3 non necessita di approvazione.